

BOZZE DI STAMPA

4 dicembre 2018

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge
europea 2018 (822)**

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

RIZZOTTI, TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO

*Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «o» con la seguente:
«e».*

1.2 (testo 2)

PARENTE, PITTELLA, PATRIARCA, FEDELI, GINETTI, NANNICINI, LAUS

Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

*a) al numero 1), dopo le parole: « tirocinio di adattamento » inserire le
seguenti: « con prova finale che attesti la compensazione delle competenze »;*

b) al numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole:

« e le parole: " dello Stato membro di provenienza " sono soppresse ».

ORDINE DEL GIORNO

G1.200

CIRIANI, FAZZOLARI, BALBONI

Il Senato,

premesso che:

l'art. 1 della Legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di infrazione;

si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;

i professionisti italiani si trovano in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi stranieri, appartenenti a ordinamenti che prevedono un ciclo di studi scolastici e universitari più contenuto in termini di durata e con condizioni economiche e fiscali più vantaggiose;

il quadro nazionale prevede una complessità eccessiva della regolamentazione nell'accesso alla libera professione: si pensi ad un giovane laureato in giurisprudenza, che per vedersi abilitato all'esercizio della professione forense e conseguire il titolo di avvocato, deve affrontare un praticantato biennale e poi un esame che nella più rosea delle ipotesi dura un anno;

difficoltà che valgono per tutte le professioni regolamentate, dove per accedere agli albi - e di conseguenza all'abilitazione nelle professioni - sono necessarie diverse tappe, fra Esame di Stato, praticantati spesso semi-gratuiti e costosi corsi di specializzazione;

quanto premesso genera una distorsione nell'accesso al mercato del lavoro, dal momento che i giovani all'estero riescono a concludere il ciclo di studi e di formazione in tempi più brevi e con modalità meno complesse rispetto ai giovani in Italia;

le Istituzioni europee sostengono la necessità di una riduzione degli ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro dei diversi Stati membri;

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie, anche di carattere normativo, per armonizzare la legislazione nazionale a quella degli altri Stati europei, preve-

dendo una riduzione della durata e della complessità del percorso di studi e di formazione professionale in conformità degli standard europei, consentendo così ai giovani professionisti italiani di concorrere in condizioni di parità con i colleghi europei.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.2

TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, PAPTAEU

Al comma 1, sostituire il capoverso «3.», con il seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione di beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione;

b) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

c) con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

2.200

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, capoverso «3», sostituire le parole da «di ente pubblico o privato» fino alle parole «l'attività di mediazione» con le seguenti «da persone, società o enti, privati e pubblici ad esclusione delle imprese di mediazione, laddove non sia garantita la terzietà del mediatore»

Art. 4

4.200

CIRIANI, FAZZOLARI, BERTACCO, RUSPANDINI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti commi:

«1-*bis*. Al fine di consentire la corretta e puntuale esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - come modificato dal comma 1 del presente articolo -, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per il 2019.

1-*ter*. Il fondo di cui al comma 1-*bis* è finalizzato a garantire il rispetto dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali ed è destinato prioritariamente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, congiuntamente:

a) non si trovino in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) non si trovino in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per i quali, comunque, non sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario;

c) presentino residui attivi;

d) si trovino in condizione di temporanea indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

1-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo di cui al comma 1-*bis*, con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione degli importi da destinare a ciascun beneficiario come anticipazioni nonché alle modalità per la loro concessione e restituzione, in un periodo massimo di 2 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui vengono erogati.

1-*quinquies*. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 300 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ORDINE DEL GIORNO

G4.1

TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, FLORIS, MANGIALAVORI, SICLARI, FAZZOLARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018»,

premesso che:

molti imprenditori, a causa della crisi di liquidità, determinata in molti casi dai mancati o ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, non riescono a pagare in tempo i tributi e vengono sottoposti ai procedimenti conseguenti;

si stima che circa un terzo delle imprese italiane che sono fallite, hanno chiuso a causa dei mancati o ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e molte altre rischiano di fallire per gli stessi motivi, considerato che, nonostante i diversi provvedimenti varati negli ultimi anni, vantano ancora ingenti crediti nei confronti dello Stato;

la problematica dei ritardi dei pagamenti da parte della PA italiana è stata posta all'attenzione della Commissione UE che nel 2014 ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di messa in mora per la violazione della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti;

quell'azione ha portato alla successiva apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia. È, infatti, tuttora pendente la procedura d'infrazione n. 2014/2143, ex art. 258 del TFUE, promossa opportunamente dall'allora Commissario all'industria e vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, in attuazione della direttiva 2011/7/UE;

tale procedura non è oggetto dell'intervento normativo della legge europea 2018 in esame;

grazie a quella complessiva azione decisa in sede europea, il Governo italiano nel 2014 fu costretto ad inserire una serie di disposizioni nel decreto-legge n. 66 del 2014, in cui l'intero Titolo III è stato dedicato al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e poi più volte integrato, da ultimo con disposizioni inserite nella legge di bilancio 2018;

in particolare, sono stati previsti il monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni, il monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite alle Regioni ed ulteriori risorse per garantire la liquidità per i pagamenti certi, liquidi ed esigibili;

rilevato che:

i tempi medi di pagamento dei debiti da parte delle pubbliche amministrazioni italiane nei confronti dei privati sono di circa 104 giorni, mentre la media europea è di 42 giorni. L'Italia è il Paese europeo con la peggiore performance in proposito. I Paesi più virtuosi saldano i loro debiti in tre settimane;

i debiti pregressi della PA certificati al 31 dicembre 2013 risultano essere di circa 57 miliardi di euro. La cifra è poco più della metà del debito complessivo, stimato dalla Banca d'Italia in 91 miliardi;

il dato del MEF, aggiornato al 5 ottobre 2018, riporta ora 47,3 miliardi di risorse rese disponibili agli Enti debitori e 45,5 miliardi di debiti della PA pagati ai creditori;

il grosso dei crediti (61%) sono vantati nei confronti degli Enti locali, il 15% circa Regioni e Province autonome, poco più del 10% nei confronti degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Il resto è distribuito tra le varie amministrazioni statali e periferiche;

si sono registrate sulla piattaforma del MEF, per fare certificare i propri crediti, più di 33 mila imprese per un totale di oltre 8 miliardi di euro di crediti, relativi a quasi 170 mila istanze per la fornitura di beni o servizi;

ammonta a circa 30 miliardi il totale dei debiti verso le imprese della PA, considerati non ancora saldati oltre i tempi fisiologici previsti dalla legge in 30/60 giorni, a seconda dei settori merceologici;

preso atto che ogni azione che inietti liquidità in una impresa o uno studio professionale, che soffre a causa dei crediti vantati nella pubblica amministrazione, può essere fondamentale alla sopravvivenza stessa di quell'attività economica;

valutato che:

il Governo intende disciplinare con un apposito disegno di legge l'introduzione di un reddito di cittadinanza cui verrebbero assegnati attraverso la legge di bilancio 6,745 miliardi di euro, che uniti ai 2,5 miliardi di euro del Reddito di inclusione, per complessivi 9,2 miliardi di euro nel 2019;

la cifra attualmente certificata e non saldata dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese ammonta ad oltre 9 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a subordinare l'adozione e l'attuazione del complesso di misure che riguardano il reddito di cittadinanza al previo ed all'integrale pagamento dei debiti pregressi certificati delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle

imprese e dei liberi professionisti, posto che è assolutamente prioritario iniettare liquidità ai soggetti creditori dello Stato, liberi professionisti e imprese, al fine di garantire il loro posto di lavoro e creare lavoro a una platea di nuovi soggetti, ancor prima di elargire misure di assistenza ai singoli, che non porterebbero ad alcuna soluzione del grave problema della disoccupazione.

EMENDAMENTI

Art. 5

5.200

BONFRISCO, PUCCIARELLI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole « termini «cuoio» e «pelle» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi » con le seguenti parole: « termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi »;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: « Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo del termine «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR ».*

Art. 13

13.200

GINETTI, PITTELLA, FEDELI

Al comma 1, capoverso 2-septies, aggiungere in fine le seguenti parole «, fatta salva la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi.»

Art. 16

16.100 (già 11.1)

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 8, al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di gestione di cui al comma 2, determinano entro la fine di ciascun esercizio e comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ammontare del contributo necessario per adempiere, nell'anno solare successivo, agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, in misura tale da non superare la migliore stima dei costi che saranno effettivamente sostenuti"».

16.101 (già 11.2)

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 9, comma 3, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "I sistemi riconosciuti trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un programma specifico di gestione dei propri RAEE relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate. I sistemi individuali riconosciuti trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti"».

16.102 (già 11.3)

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 10, il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. I sistemi collettivi trasmettono entro la fine di ciascun esercizio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle risorse economiche che verranno impiegate.

9-bis. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una copia del bilancio di esercizio corredato da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti.

9-ter. I sistemi collettivi trasmettono entro il 30 giugno di ciascun anno al Comitato di vigilanza e controllo un'autocertificazione attestante la regolarità fiscale e contributiva.

9-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo assicurano la trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti ai sensi dei commi 9, *9-bis* e *9-ter*».

16.103 (già 11.4)

PITTELLA, FERRAZZI, FEDELI, GINETTI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome,» inserire le seguenti: «i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».

16.104 (già 11.6)

TESTOR, GIAMMANCO, MASINI, CESARO, PAPTHEU, GALLONE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «che agiscono in loro nome» inserire le seguenti: «, i distributori, i centri di raccolta, gli impianti di raccolta e trattamento».

16.105 (già 11.7)

SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, PITTELLA, GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 23:

- 1) il comma 1 è soppresso;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno operativo, come definito dal Centro di Coordinamento di cui all'articolo 33, in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalità:

a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE;

b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento"».

16.106 (già 11.8)

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO, PITTELLA, GINETTI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 24:

- 1) al comma 2 le parole: "13 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";
 - 2) il comma 3 è soppresso».
-

Art. 17

17.100 (già 12.1)

TARICCO

Sopprimere l'articolo.

17.200

TARICCO

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e altro» con le seguenti: «, le potature e ogni» e sopprimere le parole da: «quale» fino alle parole: «pratiche culturali»

17.0.100 (già 12.0.3)

IANNONE, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni relative al personale scolastico. Procedura d'infrazione n. 2014/4231).

1. Al comma 1 dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999"».

17.0.101 (già 12.0.4)

DE PETRIS, LAFORGIA, GIAMMANCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica
omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI)*

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "previo parere", è aggiunta la parola: "vincolante";*

b) *al comma 4, le parole: "sentito l'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere vincolante dell'Istituto"».*
